

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI
DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE
DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

Addì, __/__/2025, tra le parti:

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, di seguito denominata *Soprintendenza*, con sede a Siena, via di Città, nn. 138-140 00 (C.F. 92006140526), nella persona del Soprintendente pro tempore arch. Gabriele Nannetti, nato a Pontedera il 07/01/1965 e domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza;

E

- Comune di San Gimignano, di seguito denominato *Comune*, con sede in Piazza Duomo, 2 San Gimignano, C.F. e P.I. 00102500527, nella persona del Sindaco, dott. Andrea Marrucci, nato a San Gimignano (SI) il 26/04/1978 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

E

- Università degli Studi di Siena, di seguito denominata *Università*, tramite il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali (di seguito denominato *DSSBC*) con sede in via Roma, 47 Siena, nella persona del Direttore prof. Enrico Zanini, nato a Genova il 19/07/1957, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento;

PREMESSO CHE:

- la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare l'articolo 9;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'art. 15;
- il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', con particolare riguardo agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88-89 (concessioni di ricerca), 111-114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza);
- il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, recante "Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente", come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 1975, n. 5;
- il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", di seguito 'Ministero';
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato "Ministero della cultura";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e in particolare l'art. 41;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, CONSIGLIO D'EUROPA – (CETS NO. 199) FARO, 27.X.2005, di seguito 'Convenzione di Faro';
- la L. 29 aprile 2015, n. 57 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";
- che l'art. 5, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede la cooperazione degli enti pubblici territoriali, ivi inclusi i comuni, con il Ministero della Cultura per "l'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal titolo I della Parte II" dello stesso Codice;

- che è volontà della *Soprintendenza* provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di sua competenza, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale, ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- che sono finalità specifiche del *Comune* sia l'incremento della conoscenza del territorio e delle sue origini, anche attraverso indagini di scavo e studio di materiali archeologici pregressi, sia la promozione e l'incentivo alla conoscenza del patrimonio culturale del territorio;

CONSIDERATO CHE:

- è interesse comune della *Soprintendenza*, del *Comune* e del *DSSBC* definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;
- la *Soprintendenza* e il *DSSBC* intendono in particolare attivare rapporti di cooperazione finalizzati alla ricerca, alla documentazione, allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di competenza della *Soprintendenza* presente nel Centro storico del *Comune*, sulla base di specifici progetti applicativi a complemento del presente accordo, anche attivando allo scopo ulteriori rapporti di collaborazione con altre strutture di ricerca, come le Università, o di tutela, enti istituzionali o associazioni locali o portatrici d'interessi diffusi (cfr. Art. 13 *Estensibilità del Protocollo d'Intesa*);
- il *DSSBC* ha come finalità specifiche la ricerca e la formazione didattica e scientifica, nonché una consolidata tradizione di studi sull'Italia preromana attraverso indagini archeologiche invasive e non invasive, spesso inserite in progetti di valorizzazione territoriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 - Premessa

Quanto indicato nelle premesse costituisce parte integrante del presente Accordo.

La *Soprintendenza*, il *Comune* e il *DSSBC*, cofirmatari del presente atto, sono di seguito definiti complessivamente *Parti*.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo e obiettivi specifici

Attraverso il presente Accordo si intende attivare una collaborazione fra le *Parti* finalizzata allo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico presente nel Centro storico del *Comune*, con iniziative inoltre che coinvolgano e valorizzino anche la rete dei musei qui presente.

Art. 3 - Responsabilità e coordinamento scientifico e operativo

La Direzione Scientifica delle attività sarà congiuntamente sostenuta dalla *Soprintendenza*, dal *DSSBC* e dal *Comune* che si coordineranno sia per le attività sul campo, comprese eventuali indagini di scavo archeologico, che per l'affidamento in studio dei reperti a specialisti, anche di altre istituzioni, concordando inoltre le modalità di divulgazione dei risultati scientifici mediante pubblicazioni, convegni, conferenze, nonché sui propri siti web. Nel rispetto del presente accordo è fatto obbligo a ogni ente di menzionare l'apporto degli altri enti cofirmatari.

Per la *Soprintendenza* il ruolo di responsabile scientifico è svolto dal funzionario archeologo competente per territorio dott. Enrico Maria Giuffrè; per il *DSSBC* il ruolo di responsabile scientifico viene assunto dal professor Marco Valenti, in qualità di titolare della cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale, il quale si avvarrà del dott. Stefano Bertoldi (contrattista di ricerca presso il *DSSBC*) come responsabile dei progetti sul campo; per il *Comune* il ruolo di responsabile scientifico è svolto dal dr. Valerio Bartoloni, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e Direttore dei Musei Civici, il quale si avvarrà come referente interno all'amministrazione della storia dell'arte dr.ssa Vanessa Chesi.

Art. 4 - Personale interno ed esterno

Per l'esecuzione di quanto previsto del presente Accordo, le *Parti* potranno avvalersi, a propria discrezione, e sotto la propria responsabilità, di collaboratori esterni, compreso personale e studenti, a vario livello del percorso formativo, afferenti al *DSSBC* o ad altri Atenei con i quali siano stati attivati ulteriori rapporti di collaborazione (cfr. Art. 13 - *Estensibilità dell'Accordo*) e, in ogni caso, nei modi previsti dalla legislazione vigente al momento dello svolgimento delle attività. Il personale delle *Parti*, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse designati, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione, in vigore nei luoghi di pertinenza delle *Parti* e nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Le *Parti* parteciperanno alle specifiche attività che saranno programmate a seguito del presente Accordo, oltre che mettendo a disposizione le rispettive professionalità, esperienze e competenze, organizzando cantieri di ricerca e didattici, collaborando alla divulgazione e all'eventuale documentazione illustrativa dei siti, svolgendo attività informative e promozionali delle attività in atto, sia sul campo (e.g. visite guidate e presentazioni al pubblico del lavoro svolto secondo modalità e tempi concordati con la Soprintendenza), sia nelle fasi non operative sul campo, attraverso conferenze, seminari, riunioni, divulgazione sul proprio sito-web, ecc.

Art. 5 - Attrezzature e sede di svolgimento delle attività

Le *Parti* metteranno a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità, le sedi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, nonché le proprie strutture tecniche.

Art. 6 - Obblighi del Comune

Per l'intera durata del presente Accordo il *Comune* si impegna:

- a) alla copertura finanziaria delle eventuali attività concordate nell'ambito dell'Accordo (di cui all'art. 10 - Risorse finanziarie), dando atto che la mera sottoscrizione del presente Accordo non comporta oneri finanziari diretti per le *Parti*.
- b) ad assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi dell'Accordo, attraverso un programma di iniziative pubbliche, da concordare progressivamente tra le *Parti*, da svolgersi a San Gimignano e anche attraverso la creazione e implementazione di appositi siti web;
- c) a promuovere l'iniziativa e far partecipare ad essa la popolazione scolastica del proprio territorio.

Art. 7 - Obblighi della Soprintendenza

Per l'intera durata del presente Accordo la Soprintendenza si impegna a:

- a) a coordinare tutti gli aspetti della tutela nell'ambito delle attività previste nell'Accordo in conformità con le disposizioni di legge in vigore;
- b) a mettere a disposizione la documentazione, sia quella relativa direttamente alle aree di indagine, sia quella utile per i confronti, per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle ricerche e degli studi e sino all'eventuale pubblicazione;
- c) a consentire l'accesso agli archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico), alle biblioteche e ai magazzini e depositi dei materiali di propria competenza e predisporre, richieste di accesso, consultazione e riproduzione presso istituzioni diverse che a vario titolo conservino materiali e documenti attinenti al patrimonio archeologico del territorio di sua competenza;
- d) concedere in uso, a titolo gratuito e per gli scopi dell'Accordo, il materiale documentario degli archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico) e delle biblioteche, nella forma di riproduzioni, fotostatiche o fotografiche, su supporto cartaceo o in formato digitale;

e) fornire il proprio contributo scientifico durante tutte le fasi di realizzazione del progetto, incluse quelle divulgative e nelle pubblicazioni scientifiche.

Art. 8 - Obblighi del DSSBC

Per l'intera durata del presente Accordo il *DSSBC* si impegna a:

- a) analizzare e studiare i rinvenimenti archeologici del Centro storico di San Gimignano ascritti cronologicamente nell'intero Medioevo;
- b) individuare eventuali aree a potenziale archeologico elevato per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo, assicurare la conduzione di eventuali e concordate ricerche sul campo (scavo) e il trattamento dei reperti secondo rigorosi metodi scientifici e protocolli vigenti, ai sensi della normativa sulle Concessioni di scavo e di ricerca, art. 88-89 D.Lgs. 42/2004;
- c) richiedere opportuna autorizzazione qualora i reperti debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione, di analisi invasiva, di restauro. A questo proposito, il coinvolgimento di terzi dovrà essere preventivamente concordato tra le *Parti* che valuteranno congiuntamente la validità scientifica dei laboratori e del progetto;
- d) favorire la funzione formativa delle suddette attività;
- e) concordare preventivamente con la *Soprintendenza* lo svolgimento di tesi e/o altre tipologie di elaborato in ambito didattico accademico al fine di ottenere approvazione e/o autorizzazione allo studio dei materiali;
- f) consegnare alla *Soprintendenza* copia dell'archivio digitale risultato delle attività realizzate a complemento del presente Accordo, comprensivo di dati, elaborazioni, interpretazioni, schedature e rilievi, inclusi gli elaborati finali e i dati grezzi della documentazione grafica e fotografica prodotta durante gli studi; i dati vettoriali saranno prodotti in formato .dxf/.dwg/.shp in coordinate originarie e compatibili con lo standard GNA del MiC;
- g) assicurare la presenza dei responsabili scientifici del progetto o di loro rappresentanti a seminari e convegni per la presentazione dei risultati della ricerca;
- h) comunicare con congruo anticipo alla *Soprintendenza* e al *Comune* ogni iniziativa di divulgazione scientifica relativa ai reperti oggetto dell'Accordo;
- i) assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi del presente accordo, anche attraverso la creazione e implementazione di appositi siti web; curare l'edizione scientifica dei risultati ottenuti, assieme alle *Parti*.

Art. 9 - Pubblicazione e diffusione dei risultati

Le attività didattiche, di ricerca e di documentazione avranno l'obiettivo di proporre iniziative culturali, comprese pubblicazioni, da concordare tra le *Parti*, sempre volte alla promozione del territorio in oggetto a livello locale, nazionale e internazionale.

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a riconoscersi l'un l'altra come ente collaboratore e a segnalare tale collaborazione in tutte le occasioni pubbliche in cui sarà opportuno.

I nomi e il logo delle *Parti* restano di esclusiva proprietà delle stesse e potranno essere utilizzati solo previa approvazione scritta della parte proprietaria.

Art. 10 - Risorse finanziarie

Le *Parti*, compatibilmente con le risorse disponibili, svilupperanno congiuntamente i progetti di cui al presente Accordo e che saranno realizzati anche avvalendosi di soggetti terzi di cui al successivo art. 13 - *Estensibilità dell'Accordo*.

Dal presente Accordo non derivano oneri diretti per la *Soprintendenza*.

Le *Parti* si impegnano al reperimento di eventuali risorse aggiuntive che potranno essere acquisite mediante contribuzioni rese disponibili con specifici programmi ministeriali o di ricerca nazionali, regionali o comunitari ovvero attraverso specifiche *sponsorship*.

Art. 11 - Modifiche all'atto

Qualsivoglia modifica al presente Accordo dovrà essere concordata necessariamente in forma scritta ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

Art. 12 - Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di tre anni, al termine dei quali potrà essere rinnovato, previo accordo delle *Parti*, anche con eventuali modifiche intervenute a seguito dei risultati raggiunti. È esclusa ogni forma di tacito rinnovo: pertanto la proposta di rinnovo dovrà avvenire in forma scritta.

Art. 13 - Estensibilità dell'Accordo

Il presente Accordo potrà essere esteso, di comune intesa fra le *Parti*, ad altri enti e soggetti, mediante lettera di adesione, sottoscritta dalle *Parti*, che farà parte integrante del presente atto.

Art. 14 - Recesso

Qualora una delle *Parti* intenda recedere dal presente Accordo ne darà motivata comunicazione all'altra Parte mediante notifica formale secondo i termini di legge.

Art. 15 - Controversie

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e applicazione del presente Accordo. Qualora le *Parti* non siano in grado di risolvere la questione mediante discussione informale, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Siena.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali – Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” – le *Parti* si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le *Parti* e inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 del Regolamento succitato sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto al *DSSBC* al link:

https://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/UniSiena_Regolamentosul%20TrattamentoDatiPersonali_DR56_2022_web_1.pdf

- quanto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo al link <http://www.sabap-siena.beniculturali.it/index.php?it/260/privacy-policy>

- quanto al Comune di San Gimignano al link: [www. sangimignano.si.it](http://www.sangimignano.si.it)

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna *Parte* dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Art. 17 - Codice Etico

Le *Parti* dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dell'Accordo.

Art. 18 - Registrazione dell'atto

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 642/72 e verrà registrato in caso d' uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa del DPR 131/86. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Siena, _____

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo
*Arch. Gabriele Nannetti**

Per il Comune di San Gimignano
*Andrea Marrucci **

Per il Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali
*Prof. Enrico Zanini **

(*) *Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*